

Garante della Privacy, GDPR: la disciplina dei ricorsi di cui agli artt. 145 e ss. codice della privacy è incompatibile col Reg. 2016/679 e, quindi, va disapplicata

Il [Regolamento 2016/679](#) è applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e, pur **in assenza del previsto decreto legislativo – volto, giusto l’art. 13 l. n. 163 del 2017, ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento – le norme del c.d. Codice della privacy con esso incompatibili devono essere disapplicate dall’Autorità nell’ambito della propria attività istituzionale**. Pertanto, nelle more dell’approvazione del detto decreto legislativo, le **disposizioni di cui alla Sezione III del Capo I del titolo I del Codice, relative alla procedura dei ricorsi (artt. 145 e ss.)**, sono da ritenersi incompatibili con il Regolamento: il Garante, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, provvederà alla loro disapplicazione.

Garante per la protezione dei dati personali, Deliberazione 31.5.2018

NDR: per approfondimenti si veda [SCHEMA: PRIVACY E GDPR, normativa, formule, linee guida e giurisprudenza](#).



Deliberazione del 31 maggio 2018 [8997237]

[doc. web n. 8997237]

Deliberazione del 31 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 374 del 31 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" - di seguito, "Regolamento") che è divenuto definitivamente applicabile a far data dal 25 maggio 2018;

VISTO il "Codice in materia di trattamento dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, "Codice");

VISTO l'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016/2017)" che, demandando al Governo il compito di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento, ha indicato, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, anche quello di abrogare espressamente le disposizioni del Codice incompatibili con le disposizioni contenute nel Regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ai sensi del quale, al fine di adeguare l'ordinamento interno al Regolamento, il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini;

CONSIDERATO che il decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento, adottato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 marzo 2018, non è ancora stato oggetto di approvazione in via definitiva;

CONSIDERATO che il Regolamento è applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e che, comunque, pur in assenza del previsto decreto legislativo, le norme del Codice con esso incompatibili devono essere disapplicate dall'Autorità nell'ambito della propria attività istituzionale;

RILEVATO, in particolare, che la procedura introdotta dal Regolamento con riferimento alla possibilità di presentare "reclamo" innanzi l'autorità di controllo, rende per molti versi – a partire dal meccanismo di cooperazione con le altre autorità europee ivi previsto – incompatibile la procedura dei "ricorsi" disciplinati agli artt. 145 ss. del Codice;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTE le osservazioni del Segretario generale formulate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

DELIBERA

a) nelle more dell'approvazione dello schema di decreto legislativo di cui all'art. 13 della legge di delegazione europea del 25 ottobre 2017, n. 163, le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo I del titolo I del Codice, relative alla procedura dei ricorsi, sono da ritenersi incompatibili con il Regolamento;

b) l'Ufficio, pertanto, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, provvederà alla loro disapplicazione facendo riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento.

Roma, 31 maggio 2018

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Soro

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia